



07/03/2017

Rif.: DREP/AC/113990

Oggetto: Impianto di videosorveglianza installato da privato. Quesito del 23 dicembre 2016.

Con il provvedimento generale 8 aprile 2010 (consultabile sul sito web dell'Autorità, www.garanteprivacy.it, documento web n. 1712680) il Garante ha fornito dettagliate indicazioni in materia di videosorveglianza, individuando precise garanzie che devono essere osservate da parte di chi utilizza impianti di videosorveglianza, al fine di rispettare le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. n. 196 del 2003.

Il citato provvedimento stabilisce, in particolare, che se l'installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali (come nel caso prospettato), la disciplina del Codice non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque necessaria l'adozione di cautele a tutela dei terzi (con particolare riferimento alla sicurezza dei dati - art. 5, comma 3, del Codice).

Si precisa che l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza è ammesso in presenza di concrete situazioni che ne giustifichino l'installazione (a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale) e che nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, con o senza registrazione delle immagini, aree esterne ad edifici e immobili, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare, per quanto possibile, l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere.

Se, come ipotizzabile dalla documentazione fotografica allegata al quesito in oggetto, l'impianto video è rivolto a inquadrare l'ingresso e il muro perimetrale della proprietà privata del sig. ***** , lo stesso potrà essere utilizzato senza particolari accorgimenti in relazione ai tempi di conservazione delle immagini e senza l'utilizzo di cartelli di informativa, configurandosi appunto, nell'ipotesi rappresentata, un trattamento per fini personali.





**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Potrà eventualmente essere raccomandato alla persona titolare dell'impianto di modificare, per quanto possibile, l'angolo visuale delle telecamere o, in alternativa, di utilizzare tecniche di oscuramento delle immagini, qualora venissero riprese anche aree pubbliche. Ciò tenendo conto della sentenza della Corte di Giustizia (Corte di Giustizia Europea, quarta sezione, C-212/13, 11 dicembre 2014) secondo cui l'utilizzo di un sistema di videocamera, installato da una persona fisica sulla sua abitazione per proteggere i beni, la salute e la vita dei proprietari dell'abitazione, se in grado di riprendere anche lo spazio pubblico, non costituisce più un trattamento dei dati effettuato per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale e, pertanto, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti con preghiera di indicare l'oggetto e il riferimento sopra riportati in eventuali comunicazioni dirette a questo Dipartimento.

Il Dirigente
Dott. Daniele De Paoli
